



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione

Nota sullo svolgimento
delle prove INVALSI 2014
per gli allievi con bisogni educativi speciali



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca*



Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione

A titolo di premessa generale, si precisa che la presente nota si riferisce solo ed esclusivamente alle prove INVALSI (classe II e V primaria, classe II scuola secondaria secondo grado). Per la Prova nazionale prevista nell'ambito dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, invece, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.

Si sottolinea che le prove INVALSI (II e V primaria e II secondaria di secondo grado) non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni. Ciò consente di trovare con maggiore facilità le soluzioni più idonee per garantire, da un lato, la più larga inclusione possibile di tutti gli allievi nello svolgimento delle prove INVALSI e, dall'altro, di consentire il rispetto del protocollo di somministrazione delle prove, garanzia della loro affidabilità e attendibilità.

Qualunque sia la tipologia del bisogno educativo speciale di un alunno, così come individuato dalla vigente normativa (legge 104/1992, legge 170/2010, direttiva 27 dicembre 2012, circolare ministeriale 8/2013, nota 22 novembre 2013), essa andrà segnalata sulla maschera elettronica per la raccolta delle informazioni di contesto individuali e in quella per l'inserimento delle risposte dello studente alle prove INVALSI 2014, secondo le modalità operative che saranno indicate dall'INVALSI mediante specifica nota esplicativa.

La partecipazione alle prove INVALSI 2014 degli allievi con bisogni educativi speciali (BES) è sintetizzata nella tavola di seguito riportata.



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca



Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
BES	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L.104/92) Decide la scuola	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	Sì	Sì ^(c)	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	NO ^(b)	Decide la scuola	PEI
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 ^(d)	Decide la scuola	Sì ^(a)	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD - Borderline cognitivi - Altri Disturbi evolutivi specifici	Sì	Sì ^(a)	Decide la scuola	PDP
	Svantaggio socio- economico, linguistico e culturale		Sì	Sì	NO	-

^(a) A condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo.

^(b) Salvo diversa richiesta della scuola.

^(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

^(d) Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca



Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione

La segnalazione del bisogno educativo speciale consentirà di considerare i risultati degli alunni interessati nel rispetto della massima inclusione e, al contempo, permetterà alle scuole di disporre di dati informativi e articolati. Le scuole interessate potranno richiedere all'INVALSI l'invio dei risultati individuali degli allievi con bisogni educativi speciali che abbiano partecipato alle prove INVALSI¹, **naturalmente solo se i predetti allievi hanno sostenuto le prove formulate dall'INVALSI e non quelle eventualmente personalizzate² dalla scuola**. Tale invio sarà effettuato sempre nel pieno rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati poiché ciascun allievo è individuato mediante un codice la cui associazione al nome è nota solo ed esclusivamente alla scuola. I tempi e i modi per effettuare la predetta richiesta verranno comunicati dall'INVALSI nel momento in cui saranno restituiti i risultati delle prove INVALSI 2014 (inizio anno scolastico 2014-2015).

Nei livelli scolastici in cui le prove INVALSI si svolgono in un solo giorno (II secondaria di secondo grado) è possibile prevedere per gli allievi con bisogni educativi speciali una scansione temporale differente. In questi casi il Dirigente scolastico potrà richiedere all'INVALSI che la seconda prova (Italiano o Matematica) si svolga in un giorno successivo alla data ufficiale dello svolgimento delle prove INVALSI. Le modalità per richiedere tale scansione temporale saranno comunicate dall'INVALSI mediante un'apposita nota tecnica entro 60 giorni prima dello svolgimento delle prove INVALSI stesse.

Per le scuole che ne facciano richiesta all'atto della registrazione, l'INVALSI mette a disposizione anche per quest'anno scolastico le prove in formato audio (.mp3) per l'ascolto **individuale in cuffia**³ delle prove lette da un *donatore di voce*. Questo formato di prove, secondo la valutazione delle esigenze dell'allievo con bisogni educativi speciali da parte del Dirigente scolastico, possono essere utilizzate per facilitare l'accesso di tali allievi alle prove INVALSI, consentendo quindi una maggiore partecipazione alle rilevazioni sugli apprendimenti.

Carmela Palumbo

Direttore Generale

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e
per l'autonomia scolastica

Arduino Salatin

Vice-Presidente INVALSI

¹ Si precisa che tale possibilità è limitata agli allievi con bisogni educativi speciali che abbiano svolto integralmente la prova di italiano o di matematica o entrambe nella formulazione proposta dall'INVALSI.

² Le prove personalizzate non devono essere inviate all'INVALSI, né, tantomeno, i dati a esse relativi.

³ L'utilizzo delle prove in formato audio non è ammesso secondo modalità tali per cui il sonoro sia sentito anche da altri allievi presenti nella stessa aula in cui l'allievo con bisogni educativi speciali svolge le prove INVALSI.